

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. DI BARI ANTONIO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ);
- AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96, COMMA 1, N.O.I.F., E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4077/40PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. GIRALDI FILIPPO;
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. SARTI LUCIANO,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1, 37 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 4946/459PF09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 08.4.2010)

3) RICORSO CALC. BANCII FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96,

COMMA 1 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
– **NOTA 4946/459PF/09-10/AM/MA DEL 17.2.2010** – (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2010)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 2) e 3), come sopra proposti rispettivamente dall'A.C. Prato 1908 di Prato e dal calciatore Banci Francesco, li accoglie annullando integralmente le sanzioni comminate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4) RICORSO GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABBENI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “BERRETTI” GELA/TARANTO** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/TB del 21.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO FERALPISALÒ AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE AMBROSIO MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BELLOMI SAMUELE;**

INFLITTE SEGUITO GARA FERALPISALÒ-LEGNANO DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 27.4.2010)

La C.G.F. preliminarmente separato il ricorso come sopra proposto dal Feralpisalò di Salò (Brescia), in due distinti appelli li respinge. Dispone addebitarsi le due tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete